



Regolamento per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria

Deliberato dal Comitato di Gestione del 29 ottobre 2020

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito "AdER") è un organismo di diritto pubblico e, per lo svolgimento delle attività connesse alla acquisizione di lavori, beni e servizi, che devono essere effettuate nel rispetto delle vigenti normative comunitarie e nazionali in materia, assume il ruolo di "Amministrazione aggiudicatrice".
2. L'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria è regolato dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, che, al comma 7, rinvia la disciplina di dettaglio ad apposite Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. Con le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, sono state definite le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative alle procedure ad evidenza pubblica di importo inferiore alla soglia comunitaria, delle indagini di mercato e degli elenchi di operatori economici.
4. In aderenza a quanto previsto nelle menzionate Linee Guida, con il presente Regolamento sono stabilite le modalità di conduzione delle indagini di mercato, le modalità di costituzione dell'albo fornitori e i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta nell'ambito delle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Art. 2

Quadro normativo di riferimento

1. L'affidamento di servizi e forniture strumentali alle funzioni istituzionali di AdER è disciplinato dalla normativa vigente e, in particolare, dalle seguenti disposizioni:
 - a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

- b) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- c) R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", nella parte non disciplinata dal D.Lgs. n. 50 del 2016;
- d) L. 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- e) D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, recante "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
- f) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- g) D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- h) D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- i) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

nonché da tutte le restanti disposizioni legislative o regolamentari comunque correlate o connesse alla materia dei contratti pubblici, ivi incluse le Linee Guida emanate ed emanande dall'ANAC.

2. Troverà, altresì, applicazione ogni ulteriore norma avente carattere cogente - anche di natura regolamentare - che dovesse essere emanata successivamente all'adozione del presente Regolamento.

3. AdER provvederà ad aggiornare tempestivamente il presente Regolamento laddove si presentassero incompatibilità tra quanto ivi disciplinato e quanto disposto da sopravvenute disposizioni normative.

Art. 3

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento, da parte di AdER, di appalti e concessioni di servizi – a eccezione degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio, disciplinati da apposito Regolamento - e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si tiene conto del valore delle procedure, determinato in conformità con quanto previsto all'art. 35, ai commi 4 e ss., del D.Lgs. n. 50 del 2016, recante la disciplina dei metodi di calcolo del valore stimato degli appalti.
3. L'espletamento delle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento garantisce la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del Dlgs n. 50 del 2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, in conformità con quanto previsto all'art. 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Art. 4

(Responsabile del procedimento)

Per ogni procedura di affidamento ricompresa nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, AdER nomina un Responsabile del procedimento, unico per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, al quale sono affidate anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto, fermi restando i casi stabiliti al paragrafo 10.2 delle Linee Guida di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

4.1 – Requisiti per la nomina

1. L'ufficio di Responsabile del procedimento deve essere affidato a persona in possesso dei seguenti requisiti:

- che sia assunta presso AdER con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, assegnataria di funzioni apicali;
 - essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale, ovvero di laurea almeno triennale;
 - che abbia maturato un'anzianità di servizio almeno quinquennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture.
2. Non può svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento colui che versi in situazioni di conflitto di interesse, come definite all'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, ovvero che abbia riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (recante "Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione"), ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.
3. Il ruolo di Responsabile del procedimento è, inoltre, incompatibile con l'incarico di componente o presidente della commissione giudicatrice.
4. Il Responsabile del Procedimento è individuato, di norma, nel responsabile della struttura di AdER che richiede l'intervento ed è nominato, nel primo atto utile, dall'organo aziendale munito dei necessari poteri.

4.2 – Compiti e responsabilità del Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento svolge le funzioni attribuite dalla legge - con particolare riferimento agli articoli 31, 101 e 111 del D.Lgs. n. 50 del 2016 - e ne assume le relative responsabilità di natura civile, penale, amministrativa e contabile.
2. Il Responsabile del Procedimento vigila sul corretto svolgimento della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'intervento, garantendo una conduzione unitaria e coerente rispetto ai tempi e i costi preventivati, alla qualità attesa, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e, in particolare:
- formula proposte e fornisce dati e informazioni in merito alla predisposizione della programmazione, alle singole procedure di affidamento e all'esecuzione dei relativi contratti;
 - predispone o coordina le attività finalizzate alla progettazione di cui all'art. 23,

comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e alla predisposizione degli atti delle procedure di affidamento;

- verifica la sussistenza e la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti soggettivi richiesti in capo ai fornitori;
- nelle procedure per le quali la valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice, propone alla stazione appaltante la nomina della commissione medesima; nelle procedure per le quali non sia prevista la nomina della Commissione giudicatrice valuta le offerte e individua la migliore ovvero presiede di Seggio di gara secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10.2;
- esegue verifiche periodiche sul possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- controlla e vigila sull'esecuzione del contratto, attestandone la regolarità e promuovendo l'applicazione delle penali, la risoluzione contrattuale e il ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie;
- propone l'adozione delle modifiche e delle varianti contrattuali, nei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- verifica il rispetto, da parte dell'esecutore del contratto, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- coordina, dirige e svolge il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando che l'appalto venga eseguito in conformità ai documenti contrattuali;
- provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'ANAC degli elementi relativi agli interventi di competenza e collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, anche in relazione a quanto prescritto dall'art. 1, comma 32, della L. n. 190 del 2012.

Art. 5

(Determina a contrarre)

1. La determina, con la quale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, si dispone l'avvio delle procedure di affidamento ricomprese nel campo di applicazione del presente Regolamento, viene adottata dal soggetto in possesso del relativo potere di spesa e reca almeno le seguenti informazioni:

- oggetto e caratteristiche dei servizi o forniture da affidare;
- importo a base della procedura, o, in alternativa, elenco dei prezzi unitari a base della procedura e valore massimo dell'appalto;
- motivazione che giustifica l'acquisizione, con riguardo all'interesse pubblico che si intende perseguire;
- procedura di scelta del contraente e relativa motivazione, anche in relazione all'eventuale mancato ricorso agli strumenti negoziali messi a disposizione da Consip;
- attestazione circa l'obbligo ovvero la facoltà di approvvigionarsi a mezzo delle vigenti Convenzioni Consip e circa la compliance normativa rispetto alle disposizioni in materia di riduzione della spesa tempo per tempo vigenti;
- motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti;
- requisiti soggettivi degli operatori economici e criteri di selezione, con indicazione del numero di operatori che si intendono invitare e del canale utilizzato per tale individuazione;
- criterio di aggiudicazione (in caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, criteri di attribuzione del punteggio tecnico ed economico, in caso di criterio del prezzo più basso, motivi del ricorso a tale criterio);
- forma del contratto, modalità di sottoscrizione e indicazione se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, oppure, parte a corpo e parte a misura;
- indicazione del Responsabile del Procedimento (e, eventualmente, del Direttore dell'Esecuzione del contratto).

2. La determina a contrarre relativa all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000 contiene, in modo semplificato, i seguenti elementi:

- oggetto dell'affidamento;
- importo dell'affidamento o, in alternativa, elenco dei prezzi unitari e valore massimo del contratto;
- motivazione che giustifica l'acquisizione, con riguardo all'interesse pubblico che si intende perseguire;
- procedura di scelta del contraente e relativa motivazione;
- numero di preventivi da richiedere ovvero richiesti;
- motivazioni della scelta del fornitore nel caso in cui non siano richiesti altri preventivi;
- requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento;

indicazione del Responsabile del Procedimento (e, eventualmente, del Direttore dell'Esecuzione del contratto).

Art. 6

(Procedure di affidamento)

6.1. Disposizioni generali sull'utilizzo degli strumenti Consip

1. Le acquisizioni di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nelle categorie merceologiche per cui vige l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip, avvengono, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla stessa Consip.

2. Al di fuori delle categorie di cui al precedente comma, AdER procede all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, in via prioritaria, avvalendosi degli strumenti messi a disposizione da Consip (Convezioni, accordi quadro e Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA), ovvero attraverso autonome procedure, conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dal presente Regolamento.

3. Gli affidamenti tramite MEPA sono espletati mediante le procedure di cui ai paragrafi 6.2, 6.3 e 6.4.

6.2. Affidamento diretto

1. L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 avviene, di norma, previa consultazione informale di almeno due operatori economici individuati secondo quanto previsto al successivo articolo 8, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
2. La consultazione degli operatori economici viene avviata con la trasmissione di una Richiesta di Preventivo che riporti sinteticamente i seguenti elementi essenziali:
 - l'oggetto della prestazione, le relative specifiche tecniche e l'importo massimo dell'affidamento;
 - il termine per la presentazione del preventivo,
 - alla quale siano allegati i seguenti documenti:
 - (eventuale) Schema di Preventivo;
 - Schema di contratto/Ordine di Acquisto (nel caso di affidamento non effettuato tramite MEPA), ovvero Condizioni particolari di contratto (eventualmente, nel caso di affidamento effettuato tramite MEPA).
3. I preventivi sono acquisiti agli atti in modo da garantirne la segretezza fino allo spirare del termine per la presentazione degli stessi.
4. All'esito dell'attività di valutazione delle offerte, il Responsabile del procedimento – riscontrati il possesso - da parte dell'operatore selezionato - dei requisiti soggettivi richiesti, la rispondenza dell'offerta all'interesse pubblico che si intende soddisfare e la congruità economica del preventivo medesimo, propone alla stazione appaltante la sottoscrizione del contratto o dell'Ordine di Acquisto, che avviene con le modalità previste al successivo articolo 12.
5. Nel caso di affidamento effettuato tramite MEPA, AdER utilizza ordinariamente lo strumento dell'"OdA", anche all'esito del confronto delle offerte presenti sulla vetrina MEPA, ovvero ancora della "Trattativa diretta", ovvero della "Richiesta di Offerta".
6. Fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e salva un'eventuale proroga del medesimo termine, AdER procede all'acquisizione di servizi e forniture fino a euro 75.000,00 tramite affidamento diretto, previa consultazione informale – ove disponibili - di almeno due operatori economici, individuati con le modalità di cui al successivo articolo 8.

6.3. Affidamento diretto con consultazione di un solo operatore economico

1. Nel caso di eccezionale e comprovata esigenza di rivolgersi ad un determinato operatore economico, con particolare riguardo ai principi di economicità e concorrenza sanciti dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il Responsabile del procedimento attesta le ragioni per le quali non sia possibile (ovvero, opportuna) la consultazione di ulteriori operatori economici e le modalità con cui ha determinato l'importo massimo dell'affidamento. Tale affidamento è ammesso per acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, ricompresi – a titolo esemplificativo e non esaustivo - nelle seguenti macro-categorie:

- salute e sicurezza;
- interventi occorrenti a consentire la continuità dei servizi istituzionali e l'apertura delle sedi;
- esecuzione di ordini impartiti dall'Autorità Giudiziaria ovvero da altri organi amministrativi con funzioni ispettive;
- esistenza di diritti esclusivi o infungibilità dei servizi o delle forniture, risultante all'esito di un'apposita consultazione preliminare di mercato.

2. Ove l'affidamento sia proposto nei confronti del fornitore uscente, è necessario che il Responsabile del procedimento motivi specificamente le ragioni della deroga al principio di rotazione. Tali circostanze sono recepite nella determina a contrarre di cui all'articolo 5.

3. La Richiesta di Preventivo è redatta con le modalità previste al paragrafo 6.2.

4. Nel caso in cui la procedura sia espletata tramite il MEPA, AdER utilizza lo strumento della "Trattativa diretta" ovvero dell'"OdA".

5. Fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e salva un'eventuale proroga del medesimo termine, l'importo di cui al comma 1 del presente paragrafo deve intendersi innalzato a euro 75.000,00.

6.4. Procedura negoziata

1. L'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria mediante l'espletamento di procedure negoziate, avviene in conformità a quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016.
2. Alle procedure negoziate di cui al presente paragrafo sono invitati a partecipare almeno cinque operatori economici, se presenti, individuati attraverso apposite indagini di mercato, l'Albo Fornitori o il MEPA, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e con le modalità previste all'articolo 8.
3. La consultazione di un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla legge può avvenire nel caso di assenza di ulteriori operatori idonei, attestata dal Responsabile del Procedimento, all'esito del procedimento di individuazione prescelto, le cui risultanze sono indicate in apposito verbale.
4. La procedura negoziata è avviata con l'invio di Richieste di offerta, sottoscritte digitalmente e trasmesse a mezzo pec ovvero, nel caso di procedura espletata tramite MEPA, mediante lo strumento della "RdO" (ovvero della "Trattativa diretta", in caso di invito di un solo operatore economico).
5. La Richiesta di Offerta deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative specifiche tecniche e l'importo a base di gara;
 - b) il termine e le modalità per la presentazione delle offerte;
 - c) il termine di validità delle offerte stesse;
 - d) le eventuali garanzie richieste;
 - e) i requisiti per la partecipazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione, con indicazione degli elementi di valutazione, nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - g) la misura delle penali;
 - h) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamentoed essere accompagnata dai seguenti allegati:
 - 1) Schema di dichiarazione per la partecipazione alla procedura, ovvero DGUE;
 - 2) (nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa)

Schema di offerta tecnica;

3) Schema di offerta economica;

4) Schema di contratto/Ordine di Acquisto e Capitolato tecnico, se predisposto (nel caso di affidamento non effettuato tramite MEPA), ovvero Condizioni particolari di contratto (eventualmente, nel caso di affidamento effettuato tramite MEPA).

6. Le offerte sono acquisite agli atti in modo da garantirne la segretezza fino allo spirare del termine per la presentazione delle stesse.

7. Qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale e comunque, nel contemperamento dei principi di libera concorrenza, trasparenza e pubblicità, con quelli di economicità, tempestività e proporzionalità, AdER esperisce una procedura aperta di rilievo nazionale. In tal caso, la procedura sarà soggetta agli obblighi di pubblicità e comunicazione degli appalti in ambito nazionale, previsti all'art. 73 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

8. Fino al 31 dicembre 2021, per gli affidamenti di forniture e servizi di importo ricompreso tra euro 75.000,01 e la soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e salva un'eventuale proroga del medesimo termine, AdER procede attraverso una procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati ai sensi del successivo articolo 8, fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti nel citato art. 1, comma 2, lett. b).

6.5. Procedure in caso di somma urgenza

1. Per esigenze di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, determinate da eventi oggettivamente imprevedibili, su richiesta motivata del Responsabile del procedimento, si procederà – anche per importi superiori a euro 40.000 e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria - all'affidamento diretto dei servizi e delle forniture strettamente necessarie a rimuovere la situazione di pericolo imminente, all'operatore individuato dal medesimo Responsabile del procedimento.

2. Si applica l'art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

6.6. *Acquisti di modico valore*

1. Limitatamente a specifiche tipologie di fabbisogni, ove AdER rilevi la necessità di sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'azienda per importi non rilevanti, la relativa acquisizione - ove non perseguibile con il ricorso ad accordi in essere - potrà avvenire, in deroga al presente Regolamento, per contanti, tramite carte di pagamento prepagate o bonifico bancario, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di antiriciclaggio e delle procedure aziendali vigenti.
2. Gli acquisti di cui al presente articolo sono autorizzati dal soggetto preposto alla gestione delle spese per contanti ("Responsabile della piccola cassa"), nei limiti degli importi stabiliti nella relativa procedura aziendale.

Art. 7

(Requisiti di partecipazione)

1. Gli Operatori economici selezionati e invitati a partecipare alle procedure devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e soddisfare i criteri di selezione, eventualmente fissati da AdER per ciascuna procedura ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
2. In ragione della rilevanza e della complessità della procedura, AdER valuta di stabilire requisiti speciali per la partecipazione (di idoneità professionale; di capacità economico finanziaria, o tecnica e professionale), congrui rispetto all'oggetto dell'affidamento e alle caratteristiche del mercato di riferimento, così da consentire la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni.
3. Il possesso dei requisiti viene attestato dagli interessati, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000.
4. In ogni caso AdER espletterà le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario. AdER potrà, in ogni caso, verificare le dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti nell'ambito della procedura, anche a campione e in tutti i casi in cui si renda necessario per assicurare la correttezza delle procedure, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse.

Art. 8

(Individuazione degli operatori da invitare)

1. AdER seleziona la rosa degli operatori economici da invitare alle procedure ricomprese nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 nonché del principio di rotazione, consultando alternativamente i seguenti canali:

- indagini di mercato;
- albo fornitori;
- fornitori abilitati MEPA.

2. Nell'individuazione del canale preferenziale da consultare per estrarre la rosa degli operatori economici, si tiene conto dell'oggetto della procedura, delle modalità di espletamento della stessa, del valore dell'affidamento e delle caratteristiche del mercato di riferimento.

3. All'esito della consultazione, AdER seleziona, in modo non discriminatorio e nel rispetto dei principi di efficacia, proporzionalità, economicità e di rotazione, anche con sorteggio, un numero (comunque non inferiore a cinque, se presenti) di operatori economici, adeguato rispetto alla rilevanza economica e strategica dell'affidamento, tenendo conto che l'invito al fornitore uscente costituisce un'eccezione e pertanto necessita di specifica motivazione.

8.1 Indagini di mercato

1. L'indagine di mercato viene avviata previa individuazione di requisiti oggettivi, proporzionati all'oggetto dell'affidamento, debitamente indicati nella determina a contrarre, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, pubblicità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori.

2. La consultazione del mercato avverrà previa pubblicazione di un avviso sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "Bandi e contratti", per una durata minima di 15 giorni.

3. Nei casi di motivate ragioni di urgenza, la durata della pubblicazione può essere ridotta fino a 5 giorni.

4. AdER, in relazione alla tipologia e alla complessità del servizio o della fornitura da affidare, può prevedere forme aggiuntive di pubblicità del suddetto avviso.
5. L'avviso deve contenere:
 - gli elementi essenziali dell'appalto e il valore della procedura;
 - i requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione, richiesti agli operatori economici ai fini della manifestazione di interesse;
 - il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati e il criterio che sarà utilizzato per selezionare, tra quelli che hanno manifestato interesse, gli operatori economici da invitare alla procedura;
 - le modalità e i termini di presentazione delle manifestazioni d'interesse.
6. Decorso il termine per le manifestazioni d'interesse, AdER verifica la completezza e la conformità dei requisiti dichiarati da ciascun operatore rispetto a quelli richiesti nell'avviso.
7. Nel caso in cui il numero di operatori che ha manifestato interesse (ed ammessi a tale fase) sia superiore al numero massimo indicato nell'avviso, AdER procede – tramite pubblico sorteggio, anche effettuato con strumenti informatici che garantiscano la casualità della scelta - alla selezione degli operatori nella misura del numero massimo.
8. L'esito della selezione, nonché l'elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse e di quelli selezionati, viene pubblicato sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "Bandi e contratti" e comunicato a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse, successivamente alla scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte.

8.2 Albo dei fornitori

1. La consultazione dell'Albo Fornitori di AdER, laddove istituito, ovvero di quello dell'Agenzia delle entrate o di altra amministrazione di cui AdER possa avvalersi in virtù di apposito accordo, avviene individuando la rosa di operatori iscritti per la categoria merceologica e per la fascia d'importo congrua in funzione della procedura da indire e, ove questa sia composta di un numero di operatori superiore a quello indicato nella determina a contrarre di cui al precedente articolo 5, applicando il criterio della rotazione ovvero tramite sorteggio.

8.3 Fornitori abilitati MEPA

1. La rosa di operatori economici da invitare alle procedure espletate tramite il MEPA è individuata, attraverso la piattaforma medesima, nell'ambito degli iscritti nella categoria merceologica e per la fascia d'importo di riferimento, in funzione della procedura da indire e, ove questa sia composta di un numero di operatori superiore a quello indicato nella determina a contrarre di cui al precedente articolo 5, applicando il criterio della rotazione ovvero, ove attivata da Consip la relativa funzionalità telematica, anche tramite sorteggio.

Art. 9

(Garanzie)

1. Nelle procedure di cui al presente Regolamento trovano applicazione le prescrizioni di cui agli articoli 93 e 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

2. Per gli affidamenti di valore inferiore a euro 40.000,00, in ragione dell'informalità della fase di consultazione e della snellezza procedurale, AdER non richiede agli operatori economici consultati la presentazione di alcuna garanzia per la partecipazione. AdER potrà richiedere all'affidatario, per l'esecuzione di prestazioni di particolare complessità, la presentazione di una garanzia per l'esecuzione del contratto, salvo il caso in cui il Responsabile del procedimento attesti, fornendo idonea motivazione, che ricorre una delle circostanze previste dall'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

3. Per le procedure di importo pari o superiore a euro 40.000,00, AdER richiede agli Operatori economici invitati la presentazione della garanzia provvisoria, salvo il caso in cui siano espletate tramite il MEPA ovvero il RUP ritenga di non chiederla in ragione del valore della singola procedura e dell'importo garantito. AdER richiede all'affidatario la presentazione di una garanzia per l'esecuzione del contratto, salvo il caso in cui il Responsabile del procedimento attesti, fornendo idonea motivazione, che ricorre una delle circostanze previste all'art. 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

4. Fino al 31 dicembre 2021, per le procedure avviate ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, AdER non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016, salvo che, in

considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93.

5. I soggetti aggiudicatari delle procedure oggetto del presente regolamento devono possedere una copertura assicurativa per la responsabilità civile adeguata alla natura e alla rilevanza economica dell'appalto.

Art. 10

(Commissioni giudicatrici, valutazione delle offerte e aggiudicazione)

1. Le procedure ricomprese nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sono aggiudicate, conformemente a quanto previsto all'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50 del 2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero secondo il criterio del prezzo più basso, fatto salvo quanto previsto all'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

2. L'attività di valutazione delle offerte viene demandata:

- nel caso in cui la scelta della migliore offerta avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a una Commissione giudicatrice, nominata in conformità con quanto previsto nel "Regolamento per la nomina dei componenti interni delle Commissioni giudicatrici", cui si rinvia;
- nelle procedure aggiudicate al minor prezzo - a meno che non si tratti di procedure espletate mediante ricorso al MEPA o aventi valore inferiore a euro 40.000,00, per le quali la valutazione delle offerte viene svolta direttamente dal Responsabile del procedimento - ad un seggio di gara composto dal medesimo Responsabile del procedimento, che lo presiede, e da due risorse della Direzione centrale Affari Legali, aventi inquadramento giuridico di Quadro Direttivo,

individuati con apposito provvedimento del soggetto munito dei necessari poteri.

3. Per l'individuazione delle offerte anormalmente basse trova applicazione l'art. 97 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

4. Ultimata l'attività di valutazione delle offerte, il Responsabile del procedimento

propone alla stazione appaltante l'aggiudicazione della procedura e ogni altro provvedimento che si renda necessario; il provvedimento di aggiudicazione e gli eventuali ulteriori provvedimenti vengono adottati dall'organo aziendale munito dei necessari poteri.

Art. 11

(Pubblicità delle procedure)

1. I bandi e gli avvisi relativi alle procedure espletate secondo quanto previsto dal presente Regolamento sono pubblicati con le modalità previste all'art. 73, comma 4 e con gli effetti previsti dal successivo comma 5 del citato articolo, del D.Lgs. n. 50 del 2016, conformemente alle disposizioni che saranno emanate dall'ANAC di volta in volta.
2. Gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC.
3. Negli avvisi sui risultati della procedura è indicato l'elenco degli operatori economici che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati, in conformità con quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Art. 12

(Sottoscrizione del contratto/Ordine di Acquisto)

1. All'esito delle procedure espletate tramite il MEPA, ovvero di procedure aventi ad oggetto l'affidamento di mere forniture o di servizi standardizzati o le cui condizioni sono stabilite dal mercato, viene sottoscritto digitalmente un Ordine di Acquisto. Ove non si ricorra in tali circostanze, si procede alla stipula di un contratto.
2. Il Contratto e l'Ordine di Acquisto indicano i livelli di servizio e le penali da applicare nel caso di ritardato o inesatto adempimento, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al livello qualitativo della stessa.
3. Il contratto e l'Ordine di Acquisto disciplinano, altresì, i termini e le modalità di pagamento.
4. Non trova applicazione il termine dilatorio previsto per la sottoscrizione del contratto all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

5. I Contratti e gli Ordini di Acquisto vengono redatti nella forma della scrittura privata e sottoscritti digitalmente con firma elettronica avanzata.

6. Le spese e gli oneri fiscali connessi e conseguenti alla sottoscrizione dei Contratti e degli Ordini di Acquisto sono a carico del fornitore.

Art. 13

(Clausola finale)

1. Per quanto non espressamente previsto al presente Regolamento si rinvia al D.Lgs. n. 50 del 2016 e alle Linee guida emanate ed emanande dall'ANAC oltre che agli ulteriori provvedimenti normativi che dovessero intervenire.

Versione	Riferimenti
V1.0	Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Equitalia SpA del 13 gennaio 2017
V2.0	Modificato dal Consiglio di Amministrazione di Equitalia SpA del 08 marzo 2017 (modifica dell'articolo 10 – “Commissioni giudicatrici, valutazione delle offerte e aggiudicazione”)
V3.0	Modificato dal Comitato di Gestione di AdeR del 29 ottobre 2020 per l'adeguamento della disciplina delle acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria alle previsioni introdotte dal DL. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale